NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 38

Cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quella di entrata in vigore della presente legge, quando la pensione sia assegnata per invalidita' derivante da causa di servizio che dia diritto anche ad una rendita in base alle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la pensione spettante a carico del Fondo, in favore dell'iscritto o dei superstiti, deve essere ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita liquidata in base alle norme della suddetta assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non superi, per l'iscritto, l'ultima retribuzione effettivamente percepita e, per i superstiti, le percentuali fissate nel precedente articolo 20. Il precedente comma non si applica quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore all'80 per cento. Resta, in ogni caso, garantita la corresponsione a carico del Fondo dei minimi di pensione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 376.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	V — Norme speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-38-cumulo-della-pensione-liquidata-in-caso-di-invalidita-o-morte-per

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it